





È possibile inviare i quesiti al seguente indirizzo: redazione.praticafiscale.ipsoa@wki.it

IVA - Rimborso del credito IVA per l'anno 2006

 **Con dichiarazione annuale IVA del 1° febbraio 2007 una Società ha chiesto il rimborso di buona parte del credito IVA maturato al 31 dicembre 2006 che, però, le è stato negato in quanto alla predetta data la stessa Società era comodataria trentennale del terreno su cui erano stati eseguiti gli investimenti, poi acquistato durante l'anno 2007. Con successiva dichiarazione annuale presentata il 1° febbraio 2008 è stato chiesto il rimborso sia dell'IVA afferente l'anno 2006 che del 2007 ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'Agenzia delle Entrate sostiene che l'IVA relativa all'anno 2006 potrà essere portata in detrazione ma non può essere rimborsata (il provvedimento di diniego del rimborso maturato al 31 dicembre 2006 non fu impugnato ed il credito fu successivamente portato a nuovo).**

Qual è il parere dei vostri esperti sull'argomento?
(P.A. - Bari)

 In merito al quesito prospettato, si precisa quanto segue. L'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, dispone quanto segue: "1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale. 2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale. 3. In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedi-

mento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito è portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva".

Nel caso di specie, il mancato riconoscimento del credito IVA non deriva dall'omesso inserimento dello stesso nella dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto o relativa a quella dell'anno successivo, bensì dalla mancanza di un presupposto quale appunto l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, del bene immobile sul quale si effettuano gli investimenti. L'Ufficio, infatti, rilevando tale difetto ha emesso provvedimento di diniego del diritto al rimborso del credito IVA.


Il contribuente dinanzi al provvedimento di diniego del diritto al rimborso del credito avrebbe dovuto proporre ricorso avanti la competente Commissione tributaria nel termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, decorso il quale l'accertamento in negativo dell'esistenza del diritto di credito si consolida definitivamente.

Il credito richiesto a rimborso, di cui l'Ufficio ha accertato la non spettanza per difetto dei presupposti procedendo alla notifica del provvedimento di diniego, può essere portato, comunque, in detrazione nei modi e nei termini previsti dal succitato D.P.R. n. 443/1997, ossia in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale successiva alla notifica.


Pertanto, alla luce della disciplina suesposta il diritto al rimborso del credito IVA per l'anno 2006 non può essere più invocato, stante la mancata impugnazione del provvedimento di diniego che ne ha consolidato l'accertamento in negativo, tuttavia tale credito può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale successiva alla notifica del diniego.

Maurizio Villani
(Avvocato in Lecce)

IVA - Locazione di capannoni industriali

 **La nostra è una società industriale, che detiene anche alcuni beni immobili. Si tratta di capannoni concessi in affitto ad imprese terze. I locatari chiedono l'esenzione IVA sugli affitti, in quanto, per loro l'imposta risulterebbe comunque indetraibile in quanto svolgono solo attività esente IVA. È possibile procedere in tal senso?**

(E.B. - Bergamo)

 Per inquadrare meglio la specifica fattispecie, è necessario fare riferimento al D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006). Secondo le nuove disposizioni del D.L. in questione, quando il soggetto che loca è un esercente impresa, come nel caso prospettato dal lettore, è necessario compiere le opportune distinzioni a seconda della natura e della posizione soggettiva del soggetto locatario.